Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 maggio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DEL 21 MAGGIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Campagnano di Roma e Mentana della provincia di Roma.

(1694)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 marzo 1974, n. **176.**

Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto:

a) del presidente dell'Istituto;

b) del direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;

c) del presidente del comitato progetti navi del Ministero della difesa;

d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato progetti navi del Ministero della difesa;

e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

f) dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

g) del presidente del Registro navale italiano;

h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

i) del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di segretario del consiglio;

l) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;

m) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;

n) di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lettere *h*), *l*), *m*) ed *n*) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la marina mercantile.

Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto ».

Art. 2.

L'articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto è effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni interessate.

Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI — COPPO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **177.**

Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1972, l'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.

Art. 2.

La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per l'anno finanziario 1972, sarà compensata a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. La minore entrata, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, sarà compensata rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **178**.

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 da ripartire in ragione di L. 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Art. 2.

All'onere annuo di L. 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sedi di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata, quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente L. 15.000.000 e L. 30.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, l'alienazione degli immobili può avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

Art. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro per il tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — TANASSI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1974.

Sostituzione di un rappresentante dello Stato nel consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina dei sei membri del consiglio di amministrazione della suddetta società rappresentanti l'amministrazione dello Stato, per il triennio 1973-75;

Considerato che il membro designato dal Ministero delle partecipazioni statali prof. Michele Castrovilli è stato collocato in quiescenza e che al suo posto è stato designato il dott. Giuseppe Frisone, funzionario nei ruoli della predetta amministrazione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Frisone è nominato consigliere di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio 1973-75, in sostituzione del prof. Michele Castrovilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

RUMOR

(4011)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Gaetano Salvemini nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 342, con il quale è stata autorizzata, l'emissione, nel 1973 di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1292 del 25 luglio 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Gaetano Salvemini, nel centenario della nascita, del valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 26 × 31; formato stampa: mm. 22 × 27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: nero, rosa, rosso e verde; quartino: 100 esemplari.

La vignetta riproduce una xilografia a colori raffigurante il Salvemini in atteggiamento meditativo; sullo sfondo, i particolari caratteristici di una stanza: un quadro e carta da parati.

In alto è posta, in rosso, la leggenda « GAETANO SALVEMINI », con sotto a destra, su due righe ed in nero, le date « 1873 » e « 1957 ». In basso, a sinistra ed in nero, è riportata la parola « ITALIA »; a destra, sempre in nero, l'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 26 Poste, foglio n. 327

(3983)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di don Giovanni Minzoni nel cinquantenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1292 del 25 luglio 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di don Giovanni Minzoni nel cinquantenario della morte, del valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta è tratta da una vecchia tavoletta paesana, probabilmente votiva, come può dedursi da una scritta riportata in alto, che esprime il desiderio di pace tra fratelli, con evidente riferimento al particolare periodo in cui avvenne l'episodio.

La pittura, di stile ingenuo, rappresenta l'agguato notturno a don Minzoni sulla piazza del paese di Argenta, di cui si individua la caratteristica torre. La vignetta è racchiusa da una cornice color ocra-arancio, in cui sono inserite le seguenti leggende: sul lato di destra e dall'alto in basso, « GIOVANNI MINZONI » e le date « 1885-1923 »; sul lato inferiore, a sinistra la parola « ITALIA », a destra l'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 26 Poste, foglio n. 329

(3982)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1973.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi del 75° anniversario della fondazione della Federazione italiana giuoco calcio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1291 del 19 maggio 1973;

Decreta:

E' emessa una serie di francobolli celebrativi del 75° anniversario della fondazione della Federazione italiana giuoco calcio, composta di due valori, uno da L. 25 e uno da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25, otto milioni da L. 90; colori: L. 25, verde prato, verde oliva e nero; L. 90, quadricromia; quartino: 50 esemplari.

La vignetta del valore da L. 25 rappresenta — racchiuso da una cornice — un campo di calcio, al centro del quale è posto, con forte risalto, un pallone. Nel lato inferiore della cornice è inserita la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, « L. 25 »; negli altri tre lati è disposta la leggenda « 75° ANNIVERSARIO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ». Tutte le leggende sono in nero.

La vignetta del valore da L. 90, realizzata in stile « naif », inquadra, su un fondo verde a strisce alterne, il settore di un campo sportivo di calcio, in prossimità di una delle porte. Su di esso si stagliano le figure di tre giocatori alla conclusione di un'azione di gioco: un passaggio, uno scarto, il tiro in rete; il portiere, incorniciato dalla porta, si lancia in tuffo. Per evidenziare il susseguirsi dell'azione il pallone è disegnato tre volte, nelle posizioni determinanti, ed il suo percorso è tratteggiato. In alto, a destra, su quattro righe, in carattere moderno, la leggenda « 75° ANNIVERSARIO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ». In basso, a sinistra, l'indicazione del valore, « L. 90 »; a destra, la parola «ITALIA».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 26 Poste, foglio n. 330

(3985)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Michelangelo Merisi detto « Il Caravaggio » nel IV centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1297 del 3 ottobre 1973;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Michelangelo Merisi detto « Il Caravaggio » nel IV centenario della nascita del valore di L. 25.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 48; formato stampa: mm. 36 × 44; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: nero e giallo; quartino: 25 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, riproduce — interpretando gli elementi essenziali della composizione — la tela ad olio del Caravaggio, rappresentante « S. GIOVANNI BATTISTA » e appartenente ai Musei capitolini in Roma.

Completano la vignetta le seguenti leggende: « CARAVAGGIO 1573-1610 » in alto, sopra la vignetta; « L. 25 » in alto a destra, e « ITALIA », in basso a destra, inserite nella medesima.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 26 Poste, foglio n. 328

(3984)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Aumento di un posto nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari della pretura di Feltre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle delle piante organiche del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari, allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di un posto l'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari della pretura di Feltre, previa soppressione di un posto di coadiutore dattilografo nell'organico del tribunale di Venezia;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

E' soppresso un posto di coadiutore dattilografo giudiziario dall'organico del tribunale di Venezia.

Art. 2.

L'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari della pretura di Feltre è aumentato da 1 a 2 posti.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1974
Registro n. 13, foglio n. 47

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Nuova delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la richiesta del comitato provinciale della caccia di Treviso, intesa ad ottenere l'ampliamento della zona faunistica delle Alpi ricadente nel territorio della provincia di Treviso;

Visto il parere della Federazione italiana della caccia, in data 24 settembre 1973;

Visto il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia in data 1° ottobre 1973;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 6 marzo 1974;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la domanda del comitato provinciale della caccia di Treviso in quanto la nuova delimitazione dei confini verrebbe a ricadere su strade provinciali e comunali includendo corsi d'acqua perenni bisognevoli all'abbeverata delle varie specie di fauna e che garantiscono un più agevole servizio di vigilanza e soprattutto la migliore protezione del patrimonio faunistico;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadenti nel territorio della provincia di Treviso, vengono così modificati: strada che diparte dal confine con la provincia di Vicenza a Liedolo e passa per Farra di Paderno e per Posa prosegue per Pagnano e va ad incrociarsi nella statale Marosticana a Casella d'Asolo, prosegue lungo questa fino al paese di Casella, poi strada per Crespignaga, Maser, Cornuda e che prosegue fino al ponte di Vidor, indi strada per Vidor, Colbertaldo, Col S. Martino, Solighetto, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Cozzuolo, Vittorio Veneto, indi strada statale fino a S. Giacomo di Veglia, ancora strada provinciale per Col San Martino di Colle Umberto, per Cordignano fino a raggiungere il confine della provincia di Treviso con quella di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1974.

Caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato da applicare sui recipienti contenenti liquori ed acquaviti della capacità fino a 4 centilitri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
SENTITO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto l'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 415;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 136629 in data 2 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato per l'identificazione dei recipienti contenenti liquori ed acquaviti, previsti dall'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 415, sono costituiti, come dai fac-simili allegati, da un quadrato di carta liscia, filigranata in chiaro, delle dimensioni nel formato carta di mm. 20 × 20 e nel formato stampa di mm. 17 × 17.

La filigrana è costituita da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il contrassegno.

La stampa è litografica a due colori, uno per il fondo, la cornice e l'emblema dello Stato e uno per le leggende, e tipografica per la serie alfabetica e la numerazione.

Il contrassegno è costituito da una cornice lineare che racchiude un fondino retinato uniforme.

Al centro, il fondino si interrompe per lasciare uno spazio bianco in cui figura l'emblema dello Stato.

Sopra il fondino e lo stemma sono sovrastampate le leggende in carattere lineare su più righe: « IMPOSTA FABBRICAZIONE » (identica per tutti i tipi di contrassegni) seguita da: « ACQUAVITE DI CANNA » o « ACQUAVITE DI CEREALI » o « ACQUAVITE DI FRUTTA » o « DISTILLATO DI VINO - NON INVECCHIATO » o « DISTILLATO DI VINO - INVECCHIATO DA UNO A TRE ANNI » o « DISTILLATO DI VINO - INVECCHIATO PIU' DI TRE ANNI » o « GRAPPA » o « SPIRITI » (diverse per ciascun tipo di contrassegno) seguite ancora da « CONTRASSEGNO DI STATO - FINO A cl. 4 » (identica per tutti i tipi di contrassegno).

Seguono su di una riga, la serie alfabetica composta da una o più lettere maiuscole e la numerazione a 7 cifre.

Colori:

Fondino, cornice e stemma:

Acquavite di canna: grigio verde;

Acquavite di cereali: grigio;

Acquavite di frutta: verde;

Grappa: bruno avana;

Distillato di vino non invecchiato: arancio;

Distillato di vino invecchiato da 1 a 3 anni: magenta;

Distillato di vino invecchiato più di tre anni: celeste;

Spiriti: violetto.

Leggende e numerazioni:

per tutti i tipi di contrassegno: nero.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1976 i recipienti contenenti liquori ed acquaviti della capacità fino a 4 centilitri idrati non potranno essere estratti dagli opifici di imbottigliamento se non muniti dei contrassegni stabiliti nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli esercenti la vendita al minuto, i quali detengono, alla data del 1° gennaio 1977, liquori ed acquaviti condizionati in recipienti della capacità fino a 4 centilitri idrati sprovvisti dei contrassegni descritti nel precedente art. 1, non possono effettuarne la vendita se non dopo la loro regolarizzazione.

A tal fine gli esercenti stessi devono denunciare, entro il successivo giorno 10, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il numero dei ripetuti recipienti sprovvisti di contrassegno di Stato, comunque in loro possesso alla su indicata data del 1° gennaio 1977.

Nella denunzia di cui al precedente comma, da presentare in doppio esemplare, gli esercenti devono indicare il numero dei recipienti, distintamente per tipo di prodotto contenuto.

Ricevute le denunzie l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attesterà sui due esemplari la data di presentazione, restituendone uno all'esercente. Provvederà, quindi, al controllo delle stesse, redigendo, all'uopo, apposito verbale.

In base alle risultanze del verbale di cui al precedente comma, redatto da due funzionari di differente carriera e vidimato dal dirigente dell'ufficio, gli U.T.I.F. provvederanno alla consegna dei nuovi contrassegni agli esercenti per la regolarizzazione dei recipienti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Autorizzazione alla società « F.N.C. - Fiduciaria centro nord - Società per azioni », con sede in Pistoia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « F.N.C. - Fiduciaria centro nord - Società per azioni », con sede in Pistoia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « F.N.C. - Fiduciaria centro nord - Società per azioni », con sede in Pistoia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Rilascio di nuove autorizzazioni per il trasporto in conto di terzi di carburante mediante autobotti kilolitriche.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1949, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, concernente il rilascio di autorizzazioni extra-blocco per autocarri dotati di speciale attrezzatura permanente per il trasporto esclusivo di determinate cose;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1958, con cui si è disposto che le norme dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953 non si applicano alle autocisterne destinate al trasporto in conto terzi di liquidi infiammabili e di olii minerali;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1973 con il quale, in relazione all'intenso sviluppo della motorizzazione e alla conseguente continua installazione di nuove stazioni di servizio per la vendita del carburante, è stato liberalizzato il rilascio delle autorizzazioni ai proprietari di autobotti kilolitriche, per trasporti di carburanti, limitati, però, al territorio della provincia di immatricolazione del veicolo e a quelli delle province limitrofe;

Considerato che da recente indagine al riguardo esperita è risultato che, a causa di tale limitazione territoriale, poche ditte si sono avvalse delle disposizioni del precitato decreto 29 gennaio 1973, in relazione al fatto che alcuni depositi di carburante servono stazioni di servizio di molte altre province oltre a quelle limitrofe; per cui, allo scopo di soddisfare compiutamente le esigenze di che trattasi, si ritiene di abolire la limitazione territoriale, in via sperimentale, per un periodo di due anni;

Decreta:

Articolo unico

Le autorizzazioni per il trasporto di cose in conto terzi rilasciate o da rilasciarsi ai proprietari di autobotti kilolitriche ai sensi del decreto ministeriale 29 gennaio 1973, e vincolate esclusivamente al trasporto terminale di carburanti per il rifornimento delle stazioni di servizio, ferma restando la loro durata novennale, sono valide per l'intero territorio nazionale, in via sperimentale, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: PRETI

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Sostituzione di un componente la commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 22 agosto 1969, concernente la ricostituzione della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;

Vista la lettera n. 1023 del 22 aprile 1974, con la quale l'Istituto nazionale per il commercio estero ha designato l'ispettore generale dott. Lido Morelli in qualità di proprio rappresentante in seno della commissione stessa, in sostituzione dell'ispettore generale Vincenzo Bonfiglioli, collocato a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Lido Morelli entra a far parte della commissione di revisione del riso nazionale in esportazione in qualità di rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione dell'ispettore generale Vincenzo Bonfiglioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(3987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.730.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1249/M)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 148.603.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1226/M)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227/M)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.286.804 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228/M)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229/M)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.048.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.666.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233/M)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 34.556.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234/M)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Gabicce Mare (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.018.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.259.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.390.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237/M)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.339.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238/M)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253/M)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1254/M)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255/M)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.180.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1256/M)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.810.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1257/M)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1258/M)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1259/M)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1260/M)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1261/M)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1262/M)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 343.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1263/M)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1264/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.014.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1265/M)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1266/M)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239/M)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1974, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(1240/M)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.626.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1241/M)

Autorizzazione al comune di Gazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Gazzola (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.239.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1242/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Frontone (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.232.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1243/M)

Autorizzazione al comune di Villa Estense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Villa Estense (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.706.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1244/M)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.006.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245/M)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.315.596, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1246/M)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247/M)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.544.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1248/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1232/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1250/M)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1251/M)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.661.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252/M)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1267/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di San Mauro la Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.329.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 de' decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1268/M)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.744.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1269/M)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.213.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1270/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.329.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1271/M)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1272/M)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.705.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1273/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Pieve di Teco (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1274/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	2898 (nuda proprietà)	Pescarmona Clelia moglie di Colombino Silvio nata il 15 luglio 1883 a S. Damiano d'Asti e residente a Torino. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Pescarmona Adele, nata il 15 maggio 1881 a S. Damiano d'Asti ed ivi residente	10.000
Id.	2899 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Pescarmona Ida, nata il 6 maggio 1885 a S. Damiano d'Asti ed ivi residente	10.000

Roma, addì 8 maggio 1974

(3889)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 14-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Portaneri Vittorio, con sede in Vercelli, corso Fiume n. 94, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 14-VC » ha dichiarato di aver smarrito un punzone recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vercelli.

(3796)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Castaudi & Gautero, con sede in Vercelli, via Restano n. 6/8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 3-VC » ha dichiarato di aver smarrito dieci punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vercelli.

(3797)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 17-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Varalda Ettore, con sede in Vercelli, corso Fiume n. 11, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 17-VC » ha dichiarato di aver smarrito cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vercelli.

(3798)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 29-VC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Borzoni, con sede in Vercelli, via Alfieri n. 21, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 29-VC » ha dichiarato di aver smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vercelli.

(3799)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 marzo 1972, concernente « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, devono essere apportate le seguenti rettifiche alla tabella *B*:

pag. 31, colonna 4, nella nota (1) in luogo di « l'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il *30 gennaio 1969* », leggasi: « l'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il *15 agosto 1968, per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, ed entro il 30 dicembre 1969, per le scuole con lingua di insegnamento tedesca* »;

pag. 34, colonna 4, nella nota (1) in luogo di « l'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il 15 agosto 1968 », leggasi: « l'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il 15 agosto 1968, *per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, ed entro il 30 dicembre 1969, per le scuole con lingua d'insegnamento tedesca* ». La nota (2) è soppressa;

pag. 39, colonna 4, in corrispondenza della classe XCII, nelle « Avvertenze » (1), terzo rigo, in luogo di « 30 *gennaio* 1969 », leggasi: « 30 *dicembre* 1969 ».

Nel decreto ministeriale 9 dicembre 1972, concernente modifiche e integrazioni al decreto sopracitato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, all'art. 1, in luogo di:

il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1972 è così modificato: « Le classi di abilitazione contemplate dalle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 ...,

leggasi:

il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1972 è così modificato: « Le classi di abilitazione contemplate dalle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, *3 novembre 1963, n. 2204* e 21 novembre 1966, n. 1298, *e successive modificazioni e integrazioni* ... ».

La tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972 deve intendersi modificata in conformità anche nel decreto ministeriale 30 gennaio 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1973, che la riproduce integralmente in allegato.

(3952)

REGIONE CAMPANIA

Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi del comune di Cancello e Arnone

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 122 in data 14 febbraio 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 5583 del 27 novembre 1973, è stato approvato il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi nel comune di Cancello e Arnone (Caserta) giusta richiesta comunale del 1° ottobre 1973 in conformità della deliberazione consiliare n. 3 del 30 luglio 1973, assunta senza opposizioni.

(3800)

REGIONE PIEMONTE

Concessione mineraria

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 763 del 1° aprile 1974, è stata trasferita ed intestata alla S.p.a. « Società acque e terme di Bognanco », avente sede in Milano, via Cosseria n. 1 e con domicilio eletto in Borgo S. Dalmazzo, la concessione di acque minerali denominata « Camorei », sita nel territorio dei comuni di Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera (Cuneo).

(3779)

REGIONE BASILICATA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Arcangelo

Con decreto del presidente della giunta regionale di Basilicata n. 220 del 26 aprile 1974, è stato approvato il piano delle aree per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di S. Arcangelo (Potenza) con deliberazione n. 44 del 3 aprile 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, è depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3899)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a diciotto posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;

Considerato che all'8 marzo 1973 sono disponibili, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, cinquantuno posti;

Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'amministrazione, di indire un concorso per diciotto posti nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili (servizio del genio militare);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Diario e sede delle prove scritte
Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 4 e 5 settembre 1974, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato; diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 *per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.* La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi prece-

dentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

13) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili e sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione, dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di punti 0,30 per ogni lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti o preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati e equiparati) e per essere considerati agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) e, agli effetti della legge 28 luglio 1971, n. 585, figli degli invalidi di guerra di prima categoria, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere, purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali e sui certificati di studio dai medesimi rilasciati, quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non sanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 101

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .; chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a diciotto posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1973.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . rilasciato da (6) . . . . nell'anno . . . . . . e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (7-*bis*) . . . .;

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se

trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . (prima, seconda, o terza per gli impiegati non di ruolo); ovvero, in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . al . . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . della carriera . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria (9) .;

di prescegliere per il colloquio facoltativo, la lingua, o le lingue (10): .,

di risiedere in (11) . .

., lì .

Firma (12)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione deve essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale di istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati); invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Inglese, francese, tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno. Lo aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dalla amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a*), per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

2ª *Prova*:

Studio e disegno costruttivo di particolari di progetto edile e delle corrispondenti opere accessorie.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio.*

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenze dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni edili:

Descrizione, nomenclatura, dimensionamento, posa in opera, e dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato. Elementi di idraulica.

Costruzioni idrauliche - studio nel moto dei canali - cenni sui rigurgiti - cenno sulle condotte forzate. Impianti di distribuzione idrica - fognature - opere marittime e portuali. Nozioni sulla costruzione con ossatura metallica - costruzione in cemento armato - generalità e caratteristiche principali - studio costruttivo delle strutture in cemento armato.

Norme regolamentari relative alle opere in conglomerato armato e non armato.

Applicazioni delle nozioni di resistenza dei materiali e delle predette norme regolamentari al dimensionamento e verifica di stabilità di semplici strutture in cemento armato sollecitate a compressione semplice, a flessione e taglio.

Cenni sulle costruzioni antisismiche e sulle relative norme regolamentari.

Nozioni sulle strutture in cemento armato prefabbricato e in cemento armato precompresso.

Norme per il collaudo delle opere in cemento armato.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

B) *Facoltativo.*

Conversazione in lingua inglese, francese o tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare:*

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un me e rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra lo altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5

(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilascio il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cesseranno a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(3853)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 18 del 3 gennaio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in oggetto è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Componenti:

Forestiere dott. Marcello, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Sondrio;
Zecca dott. Diego, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ospedale civile di Sondrio;
Nieri dott. Guido, specialista in ostetricia e ginecologia in servizio presso l'ospedale civile di Sondrio;
Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;
Bonaiti Maria, ostetrica condotta di Talamona.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Varese.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4009)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 18 del 3 gennaio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Curci dott. Eugenio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Sondrio;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Fratti dott. Lino, primario medico dell'ospedale di Chiavenna;
Mandelli dott. Giulio, primario ostetrico dell'ospedale di Morbegno;
Folzani dott. Carlo, medico condotto di Delebio.

Segretario:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Morbegno.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4010)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741310)